

Al PRESIDENTE On. Giovanni Giacu  
VI COMMISSIONE INDUSTRIA del Consiglio Regionale della Sardegna  
via Roma, 25  
09123 CAGLIARI

**Oggetto:** Istanza.

**Riferimento:** Disegno di legge N. 296. Proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, DEPAU per il *Riordino della disciplina delle attività ricettive*. Approvato dalla Giunta della Regione Sardegna in data 26 luglio 2007 con delibera n. 28/16. Trasmesso dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale per l'approvazione e posto in carico per l'esame alla VI Commissione Industria.

Il sottoscritto .....  
residente in .....  
in qualità di proprietario dell'autocaravan targata .....  
avente un preciso interesse quale utente della strada che circola in autocaravan,

**PREMESSO CHE:**

- l' *Ufficio Legale* dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha provveduto ad inviarvi raccomandata datata 4 giugno 2008 - Prot. 20080604/Dr. Marcello Viganò – avente lo stesso oggetto;
- con delibera n. 28/16 in data 26 luglio 2007 la Giunta della Regione Sardegna ha approvato il testo del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive* e la relativa relazione illustrativa;
- la delibera n. 28/16 è stata trasmessa dalla Giunta Regionale per l'approvazione al Consiglio Regionale;
- detta delibera n. 28/16 è stata posta in carico per l'esame alla VI Commissione Industria;

**PRESO ATTO:**

- dei contenuti degli articoli 17, 18 e 19 del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive* approvato con delibera n. 28/16 in data 26 luglio 2007;
- dei contenuti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
- dei contenuti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);

**CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 17  
del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive*  
di cui si riporta il testo:**

*Art 17 - Aree attrezzate di sosta temporanea*

1. Per consentire e disciplinare la sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aziende ricettive all'aria aperta, i comuni nel cui territorio non siano presenti campeggi possono istituire aree attrezzate di sosta temporanea o autorizzare i privati a realizzare e gestire tali aree, secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e delle relative norme di attuazione.
2. Nelle aree attrezzate sono consentiti la sosta temporanea e il parcheggio dei mezzi sopra indicati per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive.
3. Nelle aree attrezzate sono realizzati impianti igienico-sanitari idonei ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni dei veicoli.
4. I comuni che abbiano istituito aree attrezzate di sosta possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con soggetti terzi.
5. Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, sono stabiliti i requisiti delle aree attrezzate di sosta, le modalità per l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione delle stesse, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari e le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.

**Al fine di costruire un sistema normativo in armonia con i principi e le norme**

## del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

### RILEVA E CHIEDE QUANTO SEGUE:

- Al comma 1, **ABROGARE** le parole “*e altri simili mezzi mobili di pernottamento*” **per il seguente motivo:** L’espressione “*e altri simili mezzi mobili di pernottamento*” oltre a creare incertezza, non trova alcun riscontro nel decreto legislativo 285/92 ed appare altresì superflua. Infatti, ai sensi del Codice della Strada gli unici veicoli attrezzati per essere adibiti all’alloggio sono le autocaravan e le caravan. L’abrogazione si rende necessaria per consentire il rispetto del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie legale.
- Al comma 1, dopo le parole “*aree attrezzate di sosta*” **INSERIRE** l’inciso “*di cui all’articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*” **per il seguente motivo:** L’articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 285/92, prevede, infatti, che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’articolo 185 del Codice della Strada.
- Nella rubrica nonché ai commi 1 e 2 **ABROGRARE** la parola “*temporanea*” in riferimento alla sosta **per il seguente motivo:** Ai sensi dell’articolo 157 del decreto legislativo 285/92 per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Per quanto detto, il concetto di sosta temporanea è del tutto estraneo al Codice della Strada e risulta superfluo alla luce della regolamentazione delle aree attrezzate. Infatti, il comma 2 dell’articolo 17 del disegno di legge prevede espressamente che la sosta è consentita per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive.
- Al comma 2, dopo il riferimento alla possibilità di sosta, **ABROGRARE** le parole “*e il parcheggio*” **per il seguente motivo:** I concetti di sosta e di parcheggio si differenziano dal punto di vista ontologico e il Codice della Strada li definisce diversamente. Mentre la sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, il parcheggio è l’area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata e non dei veicoli.
- Al comma 2, **SOSTITUIRE** il termine “*mezzi*” con “*veicoli*” **per il seguente motivo:** Il termine “*veicoli*”, a differenza della parola “*mezzi*”, è contemplato dal Codice della Strada pertanto appare, dal punto di vista tecnico, come il più adeguato.

### SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO DELL’ARTICOLO 17 COSÌ COME MODIFICATO ALLA LUCE DELLE SU ESPOSTE OSSERVAZIONI:

#### Art 17

##### Aree attrezzate di sosta

1. Per consentire e disciplinare la sosta di caravan e autocaravan al di fuori delle aziende ricettive all’aria aperta, i comuni nel cui territorio non siano presenti campeggi possono istituire aree attrezzate di sosta di cui all’articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o autorizzare i privati a realizzare e gestire tali aree, secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e delle relative norme di attuazione.
2. Nelle aree attrezzate sono consentiti la sosta e il parcheggio dei veicoli sopra indicati per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive.
3. Nelle aree attrezzate sono realizzati impianti igienico-sanitari idonei ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni dei veicoli.
4. I comuni che abbiano istituito aree attrezzate di sosta possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con soggetti terzi.
5. Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell’articolo 7, sono stabiliti i requisiti delle aree attrezzate di sosta, le modalità per l’autorizzazione alla realizzazione e alla gestione delle stesse,

le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari e le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.

**CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 18**  
**del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive***  
**di cui si riporta il testo:**

*Art. 18*

*Libretto degli scarichi di caravan, autocaravan, camper e altri simili mezzi mobili di pernottamento*

1. *I caravan, gli autocaravan, i camper e gli altri simili mezzi mobili di pernottamento in circolazione sul territorio regionale sono muniti di un apposito libretto, sul quale sono annotati i conferimenti di residui organici o di acque chiare o luride presso le strutture autorizzate, dotate di impianti igienico-sanitari idonei alla loro raccolta o al loro smaltimento.*
2. *Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, sono individuate le modalità di rilascio e di controllo del libretto, le strutture abilitate ad ospitare gli impianti igienico-sanitari idonei alla loro raccolta o al loro smaltimento, le modalità di conferimento, le tariffe per l'uso degli impianti predetti e le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.*
3. *Chiunque non risulti in possesso od ometta la regolare tenuta del libretto di conferimento di residui organici o di acque chiare o luride presso le strutture autorizzate è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.*
4. *Chiunque ometta il conferimento periodico di residui organici o di acque chiare o luride presso una struttura autorizzata, in ragione del tempo minimo di uno scarico ogni tre giorni comprovato dalle risultanze del libretto, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.*

**Al fine di costruire un sistema normativo in armonia con i principi e le norme**  
**del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**  
**RILEVA E CHIEDE QUANTO SEGUE:**

- **ABROGARE** l'intero testo dell'articolo 18 **per i seguenti motivi:**

**Le Regioni non hanno alcuna competenza ad emanare norme in materia di circolazione stradale.**

L'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione, prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di "*ordine pubblico e sicurezza*".

L'articolo 98, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/98 stabilisce che "*la regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale*" è tra le funzioni mantenute allo Stato.

La Corte costituzionale con sentenza n. 428/2004 ha confermato il principio interpretativo secondo cui nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione attuata nel 2001, **la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.**

Non esiste alcun dubbio che la sosta e la circolazione degli autoveicoli in generale – e, quindi, anche delle autocaravan – non possa che essere disciplinata unicamente dalle disposizioni del Codice della strada. Infatti l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 285/92 stabilisce che *la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice (...)*. Inoltre l'articolo 3, comma 1, numero 9 del decreto legislativo 285/92 definisce la circolazione come "*il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada*".

**L'articolo 18** del disegno di legge, prevedendo l'obbligatoria tenuta di un apposito libretto sul quale siano annotati i conferimenti dei residui organici e delle acque chiare e luride presso le strutture autorizzate, **viola l'articolo 93** del decreto legislativo 285/92 che disciplina le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nell'ambito della Sezione III, Capo III, Titolo III dedicata ai documenti di circolazione e immatricolazione.

La disposizione censurata infatti introduce una formalità necessaria per la circolazione delle autocaravan che non è prevista dal Codice della Strada né dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione.

L'articolo 18 del disegno di legge, al comma 4, prevedendo una sanzione amministrativa per chiunque ometta il conferimento periodico di residui organici o di acque chiare o luride presso una struttura autorizzata, **si pone in contrasto con la disciplina dettata dall'articolo 185**, comma 6 del decreto legislativo 285/92 che prevede una specifica sanzione in caso di violazione del divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari, nonché con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a) o f) del decreto legislativo 285/92 che, secondo i casi, prevede specifiche sanzioni per chiunque crea stati di pericolo per la circolazione ovvero imbratta comunque la strada e le sue pertinenze.

**Tra l'altro appare alquanto illogico ed irragionevole, sia da un punto di vista applicativo nonché interpretativo delle disposizioni normative vigenti, adottare provvedimenti con conseguenti procedure sanzionatorie ex novo, quando sono attuabili norme identificabili e applicabili in presenza di un apparato normativo predefinito e codificato.**

**CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 19**  
**del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive***  
**di cui si riporta il testo:**

*Art. 19 - Divieto di campeggio libero*

1. *Su tutto il territorio regionale è vietato il soggiorno con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione nonché delle altre aree eventualmente individuate con delibera della Giunta regionale.*
2. *Fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, chiunque violi il divieto stabilito dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 e nel ritiro del mezzo.*

**Al fine di costruire un sistema normativo in armonia con i principi e le norme**  
**del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**

**RILEVA E CHIEDE QUANTO SEGUE:**

- Al comma 1, **SOSTITUIRE** la parola "soggiorno" con i termini "campeggio" nonché "attendamento" **per il seguente motivo:** necessità di impiegare un vocabolo capace di superare la genericità del significato del termine "soggiorno".
- Al comma 1, **ABROGARE** il termine "autocaravan" **per i seguenti motivi:**

L'articolo 185, comma 2 del decreto legislativo 285/92, prevede che la sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

Il mero "soggiorno" delle autocaravan pertanto non costituisce campeggio in quanto ai sensi del Codice della Strada, per le autocaravan si attiva il campeggiare allorché sia occupato lo spazio esterno al veicolo.

- Al comma 1, si chiede di **ABROGARE** il termine "camper" **per il seguente motivo:** il termine *camper* non è contemplato dal Codice della Strada né dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione.
- Al comma 1, **ABROGARE** le parole "o altri simili mezzi mobili di pernottamento" **per il seguente motivo:** L'espressione "o altri simili mezzi mobili di pernottamento" oltre a creare incertezza, non trova alcun riscontro nel decreto legislativo 285/92 ed appare altresì superflua. Infatti, ai sensi del Codice della Strada, gli unici veicoli attrezzati per essere adibiti all'alloggio sono le autocaravan e le caravan. L'abrogazione si rende necessaria per consentire il rispetto del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie legale.

- Al comma 1, **ABROGRARE** la parola “*temporanea*” in riferimento alla sosta **per il seguente motivo:** Ai sensi dell’articolo 157 del decreto legislativo 285/92 per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Pertanto il concetto di sosta temporanea è del tutto estraneo al Codice della Strada.

**SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO DELL’ARTICOLO 19  
COSÌ COME MODIFICATO ALLA LUCE DELLE SU ESPOSTE OSSERVAZIONI:**

Art. 19

Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio regionale è vietato l’attardamento nonché il campeggio con caravan, al di fuori delle strutture ricettive all’aria aperta, delle aree attrezzate di sosta, delle aree di sosta approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione nonché delle altre aree eventualmente individuate con delibera della Giunta regionale.
2. Fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, chiunque violi il divieto stabilito dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.000 e nel ritiro del mezzo.

**IN CONCLUSIONE**

Il sottoscritto coglie l’occasione della presente corrispondenza per invitare la Regione Sardegna a contribuire alla costruzione di un sistema normativo in armonia con i principi e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nonché per una più completa ed esaustiva trattazione in materia di circolazione delle autocaravan.

A tale fine INVITA la Regione Sardegna ad intervenire per far applicare ai gestori della strada quanto disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 277 del 14 gennaio 2008 che ha recepito la direttiva del Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan prot. n. 0031543/2007 del 2 aprile 2007, recepita dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani il 10 marzo 2008, dall’Unione delle Province d’Italia con circolare n. 631 del 18 aprile 2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I - con la circolare n. 1721 3/B del 7 maggio 2008.

In virtù di tutto quanto su esposto CHIEDE alla Commissione Industria del Consiglio della Regione Sardegna nonché ad eventuali altri organi competenti di comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il nuovo testo del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive* alla luce delle modifiche proposte ovvero degli emendamenti che i competenti organi della Regione Sardegna riterranno opportuni.

In mancanza di detto riscontro e nella denegata ipotesi che l’attuale testo del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive* venga approvato e promulgato diventando legge regionale, dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si vedrà costretta a presentare istanza al Dipartimento per gli affari regionali in indirizzo affinché provveda a verificare la compatibilità della legge regionale con la Costituzione della Repubblica.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è riservata la facoltà di presentare istanza al Consiglio dei Ministri affinché sollevi questione di legittimità costituzionale della eventuale legge regionale.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è riservata la facoltà di fornire supporto alle iniziative dei cittadini possessori di autocaravan che dovessero rivolgersi alle autorità giurisdizionali, in particolare sollecitando queste a sollevare questione di legittimità costituzionale della eventuale legge regionale.

Pertanto, al fine di evitare onerosi contenziosi alla pubblica amministrazione e ai cittadini si confida nel recepimento da parte della Regione Sardegna delle osservazioni e degli emendamenti proposti con il presente atto.

Confidandovi leggervi, cordiali saluti da .....